

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INQUILINATO

Art. 1 : Costituzione e composizione.

- 1) La Commissione Inquilinato dell'Arca Puglia Centrale è un istituto di partecipazione ed è costituita ai sensi dell' art. 15 comma 4 della legge 22 /2014 e dell' art. 21 dello Statuto dell'Arca Puglia Centrale.
- 2) La Commissione è composta da:
 - a) l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale dell'Agenzia o loro delegati.
 - b) Quattro sindaci dei comuni di maggiore dimensioni demografiche ricadenti nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia e più precisamente dei comuni di Bari, Andria, Barletta ed Altamura o di un loro delegato.
 - c) Quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'agenzia.
 - d) Quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.

Art. 2 : Compiti e prerogative

- 1) La Commissione esprime pareri e proposte, inerenti la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale pubblica di proprietà dell'Arca Puglia Centrale.
- 2) Trattandosi di organismo di partecipazione, i compiti della Commissione Inquilinato sono prettamente consultivi; proposte e pareri non vincolano in alcun modo le successive determinazioni degli organi competenti.
- 3) I pareri suddetti vanno resi almeno entro i 2 giorni precedenti alla adozione del provvedimento finale.
- 4) Il parere espresso dalla Commissione Inquilinato costituisce atto endoprocedimentale dei diversi provvedimenti. Tale parere deve essere espresso anche se non vincolante.
- 5) La Commissione può anche convocarsi in udienze conoscitive su determinati problemi, invitando a partecipare alle singole riunioni, persone estranee alla Commissione quali esperti, professionisti, amministratori comunali, provinciali o regionali, ecc.. In questo caso non è necessaria la verbalizzazione né alcun quorum specifico per la validità delle sedute.

Art. 3 : Convocazione

- 1) La Commissione viene convocata dal Presidente, mediante posta elettronica certificata, o in mancanza con mail ordinaria, con allegato l'elenco degli argomenti da trattare, da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione, e in caso d' urgenza almeno un giorno prima della data della stessa
- 2) Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione qualora venga richiesta da almeno 6 dei componenti della stessa. Detta convocazione dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data della richiesta.
- 3) Ogni membro della Commissione può prendere visione della documentazione, oggetto dell'esame, presso la Direzione Generale.

Art. 4 : Verbalizzazione delle sedute

1) Per ogni riunione della commissione viene redatto verbale ad opera del segretario della commissione stessa o da un suo sostituto, nominati entrambi dal Presidente della Commissione e scelti sempre tra i dipendenti dell'Ente.

Art. 5 : Validità delle sedute e votazione

1) Per la trattazione e deliberazione degli argomenti di cui all'articolo precedente la Commissione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente.

2) I componenti l'Organismo possono delegare loro sostituti con delega scritta da consegnare al segretario prima dell'inizio della riunione. A tali sostituti vengono riconosciuti tutti i poteri previsti dalla legge, dello statuto e dal regolamento, previsti per i membri ufficiali.

3) E' ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione a mezzo delega scritta, con indicazione nominativa del soggetto delegato da individuare in componenti dell'organo di Gestione dell'Ente o Organizzazione del delegante e da consegnare prima dell'inizio della riunione al Segretario.

4) La commissione assume i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione.

Art. 6 : Attribuzioni del Presidente

1) Il Presidente, nominato dalla Commissione nella prima seduta d'insediamento, dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine stabilito, fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, annuncia il risultato delle votazioni.

Art. 7 : Pubblicità delle sedute

1) Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

2) I verbali vengono pubblicati sul sito dell' arca Puglia Centrale.

3) L'agenzia trasmette copia del verbale ai componenti a mezzo di posta elettronica certificata, o in mancanza a mezzo mail ordinaria. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso dei lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 8 : Disposizioni finali

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni indicate nello Statuto dell'Agenzia e nella legislazione regionale di settore.